

TI_GERICHTE 52.1997.99 vom 15. September 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-09-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.99

FR: TI_GERICHTE 52.1997.99 du 15 septembre 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.99 del 15 settembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.09.1997 52.1997.99 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.09.1997 52.1997.99 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.09.1997 52.1997.99

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00099 Lugano 15 settembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 5 maggio 1997 di _____ patrocinati da: St.leg. _____ contro la decisione 16 aprile, no. 1818, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 17 gennaio 1997 rilasciata dal municipio di _____ a _____ per la posa di un cancello e di una rete di cinta sulla sua proprietà (part. no. _____ RFD); viste le risposte: - 13 maggio 1997 del comune di _____; - 14 maggio 1997 del Consiglio di Stato; - 6 giugno 1997 di _____ e _____; - 9 giugno 1997 di _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che i ricorrenti sono proprietari delle part. n. _____ e _____ RFD di _____; il resistente è invece proprietario della vicina part. n. _____ RFD; che l'accesso ai fondi dei ricorrenti passa attraverso la proprietà del resistente; non è comunque garantito da una servitù di passo iscritta a RF; che il 2 dicembre 1996 _____ ha notificato al municipio l'intenzione di cintare il suo fondo, chiudendo l'accesso in questione con un cancello; che i ricorrenti si sono opposti alla domanda, allegando che il cancello avrebbe impedito l'accesso alle loro proprietà; che il 17 gennaio 1997 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione e rinviando gli oppositori al competente foro civile; che con giudizio 16 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative, ritenendo a sua volta che l'opera fosse conforme al diritto edilizio comunale e che le contestazioni sollevate dai ricorrenti fossero da proporre davanti al competente giudice civile; che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia; che i ricorrenti rimproverano anzitutto al Consiglio di Stato di essere incorso in un diniego di giustizia, omettendo di esperire il sopralluogo richiesto; che, nel merito, i ricorrenti invece rilevano: · di aver convenuto in giudizio il resistente davanti alla Pretura di _____ allo scopo di ottenere il diritto di passo, per cui la procedura amministrativa andrebbe sospesa; · che la posa del cancello disattende l'art. 40 NAPR di _____, rendendo difficoltoso l'accesso e pregiudicando quindi la sicurezza della circolazione; che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal

municipio di _____ e dal beneficiario della licenza; Considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE; pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare invero atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, stante che la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dalle planimetrie annesse alla domanda di costruzione, che per gli stessi motivi del tutto infondati sono i rimproveri che i ricorrenti muovono all'indirizzo del Consiglio di Stato con riferimento al rigetto della domanda di sopralluogo; che da respingere siccome ingiustificata è pure l'istanza di sospensione del presente giudizio sintanto che il giudice civile non avrà evaso la petizione inoltrata dai ricorrenti contro il resistente; l'esistenza del diritto di passo è in effetti irrilevante ai fini del giudizio che questo Tribunale è chiamato a rendere; non costituisce in particolare una pregiudiziale della licenza edilizia; che la licenza edilizia è infatti un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione di determinati lavori (cfr. art. 2 cpv. 1 LE; 1 RLE; Scolari, Commentario, II ed., N. 627); che il passo rivendicato dai ricorrenti non costituirebbe un impedimento al rilascio della licenza nemmeno se dovesse sussistere o essere riconosciuto dal giudice civile (Scolari, op. cit., N. 676); che le eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento all'art. 40 NAPR di _____ ed alla sicurezza della circolazione sono del tutto infondate: non è invero dato di vedere come il cancello, arretrato di 5 m rispetto all'intersezione dell'accesso privato con l'antistante strada comunale, possa pregiudicare la sicurezza della circolazione; che, così stando le cose, il ricorso palesemente privo di fondamento, per non dire temerario, va senz'altro respinto; che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza; visti gli art. 1, 21 LE; 40 NAPR di _____; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 500.-- al resistente a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.